

desunti dal Piano generale della logistica e dei trasporti.

21. 13. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine della riduzione delle emissioni inquinanti, della congestione del traffico, dei tempi di attesa, nonché degli incidenti stradali, è istituito il sistema per la tariffazione variabile nell'utilizzo della rete autostradale. Il sistema per la tariffazione variabile mira e differenziare il costo di accesso alla rete stradale, adottando tariffe eque che variano in funzione dei seguenti parametri:

- a) chilometri percorsi;
- b) orario di accesso alla rete stradale;
- c) tipo di veicolo utilizzato, con particolare riferimento alla cilindrata e al combustibile usato.

3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono stabilite le modalità attuative del sistema di tariffazione variabile di cui al comma *3-bis*.

21. 42. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Vigni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le tariffe autostradali e le relative variazioni, sull'intera rete autostradale nazionale, devono essere differenziate sulla base dei chilometri effettivamente percorsi e dell'orario di accesso. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con decreto da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per l'applicazione delle nuove tariffe differenziate.

21. 24. Realacci, Iannuzzi, Annunziata, Bressa, Lion, Vigni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le tariffe autostradali e le relative variazioni, sull'intera rete autostradale nazionale, devono essere differenziate sulla base dei chilometri effettivamente percorsi. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le tratte soggette a tariffa unica e definisce le modalità per l'applicazione a tali tariffe delle nuove tariffe differenziate.

21. 25. Iannuzzi, Realacci, Annunziata, Bressa, Lion.

Al comma 5, premettere le parole: Sulla base di quanto stabilito dalla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica n. 283 del 20 ottobre 1998,

21. 43. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 5, sopprimere le parole: , previo parere del CIPE,

21. 2. Armani, Stradella.

Al comma 5, sostituire le parole: del CIPE *con le seguenti:* vincolante del CIPE, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni.

21. 44. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Entro il 30 settembre dell'anno precedente la scadenza di periodo regolatorio, il concedente formula una ipotesi tariffaria per il quinquennio, o periodo regolatorio, successivo, stimando il parametro X e tutti gli elementi modificabili della formula tariffaria e la comunica ai competenti organi regolatori per l'approvazione. L'approvazione avviene tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE.

21. 14. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da: in presenza *fino a:* interventi aggiuntivi *con le seguenti:* il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X.

21. 45. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Vigni.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: rilevanti investimenti *con le seguenti:* investimenti relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, strettamente connessi alla rete esistente.

21. 46. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole da: quindici *fino alla fine del comma con le seguenti:* quarantacinque giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie provvedendo conte-

stualmente a trasmettere all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice della strada tutti i dati utilizzati per quantificazione del termine ? Q di cui alla delibera CIPE n. 319 del 1996.

21. 16. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quota parte del gettito derivante dai sovrapprezzi sulle tariffe autostradali previsti dall'articolo 15, quinto comma, lettera b), della legge 12 agosto 1982, n. 531, come modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, viene utilizzato per il ristoro dei mancati introiti della gestione delle autostrade A24 e A25 per l'annullamento dalla data stessa degli incrementi tariffari del 20 per cento adottati sulle stesse autostrade, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

7-ter. Restano confermate le modalità per il versamento dei predetti sovrapprezzi da parte degli enti concessionari autostradali. La parte dei sovrapprezzi destinata alle finalità di cui al comma 7-bis è versata dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane all'ANAS S.p.A. secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla società concessionaria delle predette autostrade A24 e A25.

21. 52. De Laurentiis.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nelle more della determinazione degli *standard* di qualità di cui al comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio 2004,

sono sospesi tutti gli aumenti tariffari previsti dalle rispettive vigenti convenzioni.

21. 17. Crisci, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Dal 1° gennaio 2004, il tasso di attualizzazione dell'importo dovuto all'ANAS S.p.A. quale corrispettivo della concessione delle autostrade A24 e A25 da parte dell'attuale concessionario delle autostrade stesse viene ridotto in misura tale da consentire con il corrispondente beneficio l'abbattimento, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del 20 per cento degli incrementi tariffari adottati sulle stesse autostrade, dal 1° gennaio 2004.

21. 53. De Laurentiis.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nelle more della determinazione degli *standard* di qualità di cui al comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, sono sospesi gli aumenti tariffari relativi alle tratte autostradali A24 e A25.

21. 18. Crisci, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il parametro del traffico tendenziale deve essere correlato all'andamento reale dell'ultimo quinquennio riferito alla rete oggetto della convenzione.

21. 47. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 8.

* **21. 15.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

Sopprimere il comma 8.

* **21. 26.** Iannuzzi, Bressa, Realacci.

Sopprimere il comma 8.

* **21. 48.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 8, sopprimere le parole: In sede di prima applicazione del presente articolo,

21. 4. Armani, Stradella.

Al comma 8, sostituire le parole da: è approvato a tutti gli effetti fino alla fine del comma con le seguenti: è rinegoziato entro il 31 dicembre 2004, previo parere vincolante del CIPE, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

21. 49. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 8, sostituire le parole da: è approvato a tutti gli effetti fino alla fine del comma con le seguenti: viene rinegoziato sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo ed approvato sulla base della legislazione vigente.

21. 50. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Il Consiglio di amministrazione dell'ANAS ha l'obbligo di riferire semestralmente al Parlamento sull'andamento della gestione dell'ANAS.

21. 51. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

ART. 22.

(Gestione dei servizi di trasporto ferroviario).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare sono attribuite al demanio del comune competente per territorio, cui sono altresì trasferite a titolo gratuito le infrastrutture della medesima tipologia di proprietà dello Stato. I comuni nel rispetto della disciplina dettata dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per l'erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in concessione le infrastrutture di cui al comma 1 a soggetti giuridici privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a settanta anni, ovvero conferirla ai medesimi soggetti in proprietà fermo restando il vincolo di reversibilità gratuito a favore del concedente a scadenza del rapporto concessorio o in caso di risoluzione dello stesso. L'infrastruttura può essere altresì conferita dal comune competente in proprietà ad una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria cui sono affidati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dal comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso della stessa.

22. 1. Pasetto, Carbonella, Rosato, Bressa, Giachetti, Lusetti, Tuccillo.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. — *(Inclusione del trasporto viaggiatori nella previsione di parziale esclusione dell'accisa per la navigazione nelle acque interne).* — 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Tabella « A » - Impieghi degli olii minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte - numero 3, le parole: « , limitatamente al trasporto delle merci, » sono soppresse.

22. 01. Pasetto, Carbonella, Rosato, Bressa, Giachetti, Lusetti, Tuccillo.

ART. 23.

(Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile).

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall'anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro, di cui 220 milioni di euro alle regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli enti locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

3.1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per lo sviluppo e il risanamento del trasporto pubblico locale e del trasporto rapido di massa.

23. 11. Pasetto, Realacci, Bressa, Giachetti, Carbonella, Rosato, Lusetti, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole da: la spesa fino alla fine del comma con le seguenti: , in accoglimento delle richieste sindacali pari a euro 106 mensili, la spesa di euro 437.500.000 per l'anno 2004 e di euro 284.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'onere complessivo pari a euro 439.500.000 per l'anno 2004 ed a euro 284.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005, derivanti dal primo periodo del presente comma e dal comma 2 del presente articolo, si provvede mediante riduzione del 50 per cento degli interventi a

favore di imprese a carico del bilancio dello Stato a partire dal 1° gennaio 2004, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

23. 2. Mascia.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 *con le seguenti:* annui a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 *con le seguenti:* euro 337.500.000.

* **23. 4.** Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 *con le seguenti:* annui a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 *con le seguenti:* euro 337.500.000.

* **23. 12.** Rosato, Pasetto, Realacci, Bressa, Giachetti, Carbonella, Lusetti, Lion, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese sostenute dagli enti territoriali per il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale finanziate dagli eventuali trasferimenti di cui al presente comma, non sono considerate ai fini del rispetto del patto di stabilità.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. Le maggiori entrate rivenienti dall'incremento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui al comma 3, riscosse nei territori delle regioni a statuto speciale

e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono riservate allo Stato per le finalità di cui al comma 1.

23. 17. Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di contribuire al miglioramento della mobilità collettiva è autorizzata, a partire dall'anno 2005, l'ulteriore spesa annua di euro 123.200.000 quale contributo destinato a favorire interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.

**** 23. 1. Sardelli.**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di contribuire al miglioramento della mobilità collettiva è autorizzata, a partire dall'anno 2005, l'ulteriore spesa annua di euro 123.200.000 quale contributo destinato a favorire interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.

**** 23. 5. Raffaldini, Duca, Panattoni, Adduce, Susini.**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di contribuire al miglioramento della mobilità collettiva è autorizzata, a partire dall'anno 2005, l'ul-

teriore spesa annua di euro 123.200.000 quale contributo destinato a favorire interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.

**** 23. 13. Pasetto, Realacci, Bressa, Giachetti, Carbonella, Rosato, Lusetti.**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di contribuire al miglioramento della mobilità collettiva è autorizzata a partire dall'anno 2005 l'ulteriore spesa annua di 123.200.000 euro quale contributo destinato a favorire interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

23. 14. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 3, sostituire le parole da: con le maggiori entrate fino alla fine del comma con le seguenti: mediante riduzione del 50 per cento degli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato a partire dal 1° gennaio 2004, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

23. 3. Mascia.

Al comma 3-bis, sopprimere la parola: automobilistici.

23. 6. Raffaldini, Duca, Mazzarello, De Luca.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, ivi compresa l'individuazione dei termini e delle modalità per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel rispetto del vigente ordinamento comunitario.

* **23. 7.** Detomas, Zeller, Brugger, Collè, Widmann.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, ivi compresa l'individuazione dei termini e delle modalità per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel rispetto del vigente ordinamento comunitario.

* **23. 9.** Olivieri.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, ivi compresa l'individuazione dei termini e delle modalità per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel rispetto del vigente ordinamento comunitario.

* **23. 16.** Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando il rispetto del predetto termine, sono applicabili al trasporto pubblico regionale e locale tutte le modalità di gestione e di affida-

mento previste dall'articolo 113, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

** **23. 8.** Detomas, Zeller, Brugger, Collè, Widmann.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando il rispetto del predetto termine, sono applicabili al trasporto pubblico regionale e locale tutte le modalità di gestione e di affidamento previste dall'articolo 113, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

** **23. 10.** Olivieri.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 dicembre 2004 il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, emana un decreto volto ad individuare le risorse per contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonché per contribuire al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.

23. 15. Pasetto, Rosato, Realacci, Bressa, Giachetti, Carbonella, Lusetti, Lion, Zanella.

All'articolo aggiuntivo 23. 01. del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 *con le seguenti:* articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: Sono abrogati i commi 15 e 16 *con le seguenti:* È abrogato il comma 16;

al capoverso 23-octies, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Allo specifico onere derivante dall'attuazione del comma 4, lettera a), pari a 5.800.000 euro per l'anno 2004, 45.400.000 euro per l'anno 2005 e 15.000.000 di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5.800.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 45.400.000 euro per l'anno 2005 e 15.000.000 di euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

0. 23. 01. 1. Armani, Lupi, Iannuzzi, Sandri, Vigni, Realacci, Abbondanzieri.

All'articolo aggiuntivo 23. 01. del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con le seguenti: articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Sono abrogati i commi 15 e 16 con le seguenti: È abrogato il comma 16.

0. 23. 01. 2. Armani, Lupi, Iannuzzi, Sandri, Vigni, Realacci, Abbondanzieri.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23.1. — (Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio). — 1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura ed alle condizioni ivi previste,

le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006;

c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004.

2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — (Disposizioni in materia di definizioni agevolate. Copertura finanziaria). — 1. All'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 16 marzo 2004 » e « 18 marzo 2004 », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 16 aprile 2004 » e « 19 aprile 2004 »;

b) al comma 2, le parole: « 16 marzo 2004 » e « 16 febbraio 2004 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 16 aprile 2004 » e « 16 marzo 2004 »;

c) al comma 3, le parole: « 30 aprile 2004 » e « 16 maggio 2004 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 1° giugno 2004 » e « 15 giugno 2004 ».

2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi da 44 a 49, le parole: « 16 marzo 2004 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2004 »;

b) al comma 48, terzo periodo, le parole: « 18 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 19 aprile 2004 »;

c) al comma 49, quinto periodo, le parole: « 17 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2004 ».

3. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

4. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella stessa misura fissata per l'anno 2003 dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 9. L'acconto è determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79.000.000 di euro, per l'anno 2005, ed ulteriori 66.000.000 di euro per l'anno 2006.

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23.1, valutato in euro 213.800.000 per l'anno 2004, in euro 192.270.000 per l'anno 2005, in euro 176.500.000 per l'anno 2006 e in euro 84.300.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 213.800.000 per l'anno 2004, ad euro 69.070.000 per l'anno 2005 e ad euro 53.300.000 per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 4 e quanto ad

euro 123.200.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 ed euro 84.300.000 a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23.

23. 01. Governo.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23.1. — (IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia). — 1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

2. L'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento, per gli interventi diretti all'efficienza e al risparmio energetico e all'uso delle fonti energetiche rinnovabili, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, si applica fino al 31 dicembre 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 290 milioni di euro per il 2004 e in 50 milioni di euro per il 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

23. 04. Realacci, Iannuzzi, Bressa, Reduzzi, Merlo, Villari, Lion.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23.1. — (IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia). — 1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 240 milioni di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

23. 03. Iannuzzi, Bressa, Realacci, Reduzzi, Merlo, Villari, Lion.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23.1. — (*Agevolazioni IVA per ristrutturazioni edilizie*). — 1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **23. 05.** Fontanini, Luciano Dussin, Parolo, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23.1. — (*Agevolazioni IVA per ristrutturazioni edilizie*). — 1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **23. 02.** Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici.

ART. 23-bis.

(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia).

Al comma 1, capoverso comma 5, alinea, sopprimere le parole: , le piccole e medie imprese.

23-bis. 1. Zanella, Valpiana, Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.1. — 1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata, con le medesime finalità, a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

23-bis. 01. Migliori, Carrara, Leo, Anedda.

ART. 23-ter.

(Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro).

Sopprimerlo.

23-ter. 1. Valpiana, Mascia.

ART. 23-quinquies.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2004 il Fondo è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a euro 154.970.000 ».

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 154.970.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

23-quinquies. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

ART. 23-sexies.

(Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici).

Sopprimerlo.

* **23-sexies. 1.** Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zucchini, Amici.

Sopprimerlo.

* **23-sexies. 2.** Realacci, Iannuzzi, Lion, Zanella.

ART. 23-septies.

(Riscossione dei tributi degli enti locali).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato, con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino alla data di entrata in vigore della riforma dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, per i trattamenti di fine rapporto maturati a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di termini tributari.

23-septies. 1. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Rosato, Maninetti.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — 1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

23-septies. 05. Cozzi.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — (Proroga del termine per l'adesione al concordato preventivo triennale). — 1. Al secondo periodo del comma 15 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 16 marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2004 ».

23-septies. 04. Leo, Carrara, Anedda, Migliori, Nespoli.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — 1. All'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: « di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, » sono aggiunte le seguenti: « nonché per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed all'articolo 1, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194 ».

2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui alle predette leggi n. 139 del 1992, n. 135 del 1997 ed alla legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è autorizzato in favore dell'ENAC un contributo annuo a decorrere dal 2004 di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, articolo 7, comma 1, lettera a), come determinato nella tabella C della legge n. 350 del 2003.

23-septies. 08. (nuova formulazione) Duca, Raffaldini, Tidei, Grandi, Mascia,

Boato, Ferro, Fontanini, Carrara, Lusetti, Schmidt, D'Alia, Pasetto, Rosato, Carbonella.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — 1. Per proseguire il pagamento delle rate dei mutui di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla legge 1° agosto 2002, n. 166, e loro successive modificazioni, per non interrompere i lavori di potenziamento degli aeroporti nazionali e il piano per la sicurezza aeroportuale, è autorizzato a favore dell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) il finanziamento complessivo di 37,3 milioni di euro a decorrere dal 2004. All'onere derivante si fa fronte per 10 milioni di euro mediante l'utilizzo delle somme di cui all'articolo 4, comma 207, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per 27,3 milioni di euro con l'utilizzo delle somme di cui all'articolo 4, comma 153, della medesima legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dai capitoli 7196 per 27,3 milioni di euro e 2161, articolo 2, per 10 milioni di euro, al capitolo 7954 per complessivi 37,3 milioni di euro.

23-septies. 02. Duca, Raffaldini, Tidei, Grandi.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — 1. Al fine di rispettare i termini di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla legge 1° agosto 2002, n. 166, e loro successivi rifinanziamenti, è autorizzato a favore dell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile), anche per l'anno 2004, il

finanziamento complessivo di 37,3 milioni di euro. All'onere derivante si fa fronte per 10 milioni di euro mediante l'utilizzo delle somme di cui all'articolo 4, comma 207, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per 27,3 milioni di euro con l'utilizzo delle somme di cui all'articolo 4, comma 153, della medesima legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dai capitoli 7196 per 27,3 milioni di euro e 2161, articolo 2, per 10 milioni di euro, al capitolo 7954 per complessivi 37,3 milioni di euro.

23-septies. 03. Ferro.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — 1. Il termine di cui all'articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è ulteriormente differito al 30 giugno 2004.

2. Al fine di consentire un'accelerazione del passaggio alle tecnologie della firma digitale, al medesimo articolo 31 della citata legge n. 340 del 2000, come modificato dall'articolo 2, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Delle medesime modalità possono avvalersi gli iscritti negli albi professionali dei consulenti del lavoro e degli avvocati »;

b) al comma 2-*quinquies*, dopo le parole « e dei periti commerciali » sono aggiunte le seguenti: « dei consulenti del lavoro e degli avvocati ».

23-septies. 01. Antonio Leone, Carrara, Leoni, Lusetti, Fontanini, Boato, Mascia, D'Alia, Schmidt.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — 1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2003, pubblicato sul supplemento ordinario n. 188 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 2003, è differito al 31 marzo 2004.

2. Al fine di consentire un'accelerazione del passaggio alle tecnologie della firma digitale, all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 2, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Delle medesime modalità possono avvalersi gli iscritti negli albi professionali dei consulenti del lavoro e degli avvocati »;

b) al comma 2-*quinquies*, dopo le parole « e dei periti commerciali » sono aggiunte le seguenti: « dei consulenti del lavoro e degli avvocati ».

23-septies. 020. Carrara, Leo.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — (Competenza in materia di trasmissione telematica ed apposizione di firma digitale ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340). — 1. La vigenza delle disposizioni di cui ai commi 2-*quater* e 2-*quinquies* dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come introdotti dal comma 54 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sospesa sino al 30 aprile 2004.

2. Entro la data di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, sono emanate disposizioni che prevedano il mantenimento della possibilità di trasmissione telematica dei documenti da parte dei soggetti già autorizzati o che dispongano di tale facoltà, nonché la possibilità di utilizzo della firma digitale, per i fini indicati dai citati commi 2-*quater*

e *2-quinquies*, da parte dei professionisti che ne siano in possesso in base alle rispettive competenze professionali.

23-septies. 012. Marras.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — 1. Il termine del 30 aprile 2004, previsto dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, e il termine del 1° maggio 2004, previsto dall'articolo 4, comma 195, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 30 settembre 2004 per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. All'articolo 14-bis, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) 5.000 euro, per gli apparecchi e congegni di cui alla lettera *b*) del predetto comma 7 dell'articolo 110 ».

23-septies. 06. Maninetti.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — (*Proroga di termini relativi al prelievo erariale sul gioco del Bingo*) — 1. All'articolo 8, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « fino al 31 dicembre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « per la durata della concessione »;

b) le parole: « entro novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro centottanta giorni ».

23-septies. 07. Villetti, Intini, Buemi.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — (*Clausola di salvaguardia*). — 1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogate al 31 dicembre 2005 per i trattamenti di fine rapporto maturati dal 1° gennaio 2003.

23-septies. 09. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Rosato.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — (*Trattamento di fine rapporto*). — 1. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 12, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano fino al 31 dicembre 2004 per i trattamenti di fine rapporto maturati dal 1° gennaio 2003 con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

23-septies. 010. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Rosato.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — (*Proroga degli interventi in favore dell'innovazione di prodotto*). — 1. Gli interventi di sostegno di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono prorogati per gli anni 2004 e 2005 e sono estesi al settore del legno arredo. A tal fine, per ciascuno degli anni considerati, gli interventi sono finanziati con una quota non inferiore a 4 milioni di euro del Fondo di

cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

23-septies. 011. Zanetta.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — (Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato). — 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: « ancorché le opere eseguite su tali aree abbiano avuto regolare parere favorevole dalle competenti soprintendenze »;

b) al comma 2, alinea, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno ».

23-septies. 014. Parolo.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — 1. Il termine del 31 dicembre 2002, contenuto nell'articolo 22, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2005.

23-septies. 015. Governo.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — 1. All'articolo 4, comma 153, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: « di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139 » sono aggiunte le seguenti: « nonché per le finalità di cui alla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed all'articolo 1, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194 ».

23-septies. 016. Governo.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — (Determinazione dei diritti camerali) — 1. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: « e 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 2005 e 2006 ». La disposizione dell'articolo 18, comma 4, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si interpreta nel senso che l'incremento del diritto annuale non deve superare la percentuale stabilita nel periodo di tempo complessivamente considerato.

Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, ridetermina la misura del diritto annuale secondo le disposizioni del comma 1, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo alla restituzione di eventuali somme percepite in eccesso, che sono portate a scomputo dei diritti dovuti per l'anno 2004.

23-septies. 017. Lettieri.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — (Proroga all'attuazione del decentramento delle funzioni catastali) — 1. L'attribuzione ai comuni delle funzioni di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è prorogata al 1° gennaio 2005.

23-septies. 018. Migliori.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — 1. All'articolo 1, comma 3, della legge 14 marzo 2001, n. 80, le parole: « per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 » sono sostituite dalle

seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006 ».

23-septies. 019. Leo, Carrara, Anedda, Migliori, Nespoli, Leoni, Lusetti, Fontanini, Boato, D'Alia, Schmidt.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:

ART. 23-octies. — (*Disposizione in materia di reclutamento di uditori giudiziari*).
— 1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: « da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge »

23-septies. 021. Governo.

(A.C. 4653 — Sezione 7)

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo,

NULLA OSTA

sugli articoli aggiuntivi 23-septies.08 Duca (*nuova formulazione*) e 23-septies.019 Leo.

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso in data odierna, con riferimento agli articoli aggiuntivi in oggetto.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

